



Camera dei deputati

Giunte e Commissioni

XVI LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 9 COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

AUDIZIONE DEL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA

11ª seduta (pomeridiana): mercoledì 25 febbraio 2009

Presidenza del Presidente Giuseppe PISANU

9° Res. Sten. (25 febbraio 2009) (pom.)

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE:
- PISANU (PdL), senatore Pag. 3

Audizione del Procuratore nazionale antimafia

PRESIDENTE: GRASSO, Procuratore nazionale antimafia Pag. 3, 11

– PISANU (PdL), senatore Pag. 3, 11, 13

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA; Unione di Centro: UDC.

9° Res. Sten. (25 febbraio 2009) (pom.)

I lavori iniziano alle ore 14,25.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente)

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso

Se non vi sono obiezioni, così resta stabilito.

Audizione del Procuratore nazionale antimafia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del procuratore nazionale antimafia, dottor Pietro Grasso, che ringrazio della disponibilità alla collaborazione che, come sempre, ha voluto dimostrarci.

Mi rincresce che l'Aula della Commissione non sia affollata come suggerirebbe l'autorevolezza del dottor Grasso e mi scuso con lui di questo. Oggi comunque ascolteremo con molta attenzione la relazione che il Procuratore svolgerà, per poi aggiornare i nostri lavori in una successiva seduta, nel corso della quale i colleghi potranno porre le proprie domande.

Onde evitare di ripetere l'errore commesso nella scorsa seduta, avverto sin da ora che, a conclusione delle relazioni introduttive svolte dai nostri ospiti in sede di audizione, sarà possibile formulare solo domande nell'ambito di un intervento che non dovrà superare i cinque minuti.

Do ora la parola al dottor Grasso che ringrazio ancora per avere accettato il nostro invito.

GRASSO. Signor Presidente, ringrazio lei e tutti i parlamentari membri della Commissione per questa opportunità che mi viene concessa.

Ho voluto adempiere ad una richiesta che mi è stata commissionata dall'Ufficio di Presidenza e dal Presidente della Commissione parlamentare antimafia, affinché svolgessi una relazione sull'economia criminale, sulle infiltrazioni della mafia nell'economia legale e specificamente sui canali finanziari del riciclaggio, sulle forme di accumulazione dei patrimoni illeciti e sullo stato di attuazione delle normative in questo settore.

Accogliendo la richiesta di collaborazione istituzionale proposta dalla Commissione, consegno un documento che è naturalmente suscettibile di ulteriori approfondimenti e contributi, rappresentando una sorta di canovaccio non statico, visto il carattere sempre dinamico delle situazioni che trattiamo.

9° Res. Sten. (25 febbraio 2009) (pom.)

Prendendo spunto da questo documento, si può attualizzare il problema della criminalità organizzata facendo riferimento alla presente fase di recessione economica, che comporta alcune considerazioni e alcune previsioni in relazione a conoscenze ormai acquisite in tanti anni di indagini in questo campo. Più volte in passato è accaduto che nei periodi di transizione economica, di crisi congiunturali o strutturali, si siano presentate occasioni prontamente sfruttate dalle organizzazioni criminali di tipo mafioso per trarre motivo di più ingenti profitti, di ulteriore arricchimento, di più profonda penetrazione nell'economia e nella finanza.

Ricordo sempre un'intercettazione telefonica raccolta il giorno della caduta del muro di Berlino nel corso della quale un mafioso diceva al suo corrispondente a Berlino Ovest di recarsi subito a Berlino Est per comprare. Alla richiesta di chiarimenti del suo interlocutore il mafioso rispose che doveva comprare tutto quello che capitava: pizzerie, discoteche, alberghi. Racconto ciò per rappresentare l'immediata visione prospettica dei mercati che si aprono e delle convenienze sotto il profilo dell'economia legale e illegale di coloro che provengono dalla criminalità organizzata.

Tutto autorizza a ritenere che l'attuale crisi finanziaria ed economica, destinata purtroppo ad aggravarsi – non perché lo dica io ma secondo le valutazioni dei tecnici – possa rappresentare una ghiotta occasione per l'arricchimento delle mafie. Ciò per una serie di motivi fra i quali vi è in primo luogo l'enorme, illimitata liquidità finanziaria di cui godono le organizzazioni mafiose, in particolare quelle che traggono i maggiori profitti dal traffico internazionale di stupefacenti. A differenza di tutti gli altri, detto mercato certamente non andrà in crisi perché in esso sia la domanda che l'offerta aumentano, rincorrendosi in una spirale sempre in continua crescita.

Sul versante legale si assiste invece ad una contrazione delle risorse economiche. Gli istituti bancari, anche quelli più grandi, sono in difficoltà, soffrono di limitazioni nelle risorse e anche quando ne dispongono non sono disponibili a concedere mutui né alle imprese né ai privati. Di contro, diminuiscono i prezzi delle materie prime come il petrolio, degli immobili, delle aziende in crisi nonché i valori dei titoli e delle azioni. Oggi la mafia può acquistare in svendita tutti questi beni a prezzi stracciati con denaro contante, *cash*, con una conseguente accelerazione del processo di occupazione in settori sempre più vasti dell'economia e in un modo decisamente più accentuato rispetto a quanto è avvenuto negli scorsi anni.

È appena il caso di aggiungere che le difficoltà del sistema bancario a soddisfare le esigenze di finanziamento dei singoli e delle imprese favoriranno il ricorso ai prestiti usurai, che nelle regioni meridionali, ma non solo in quelle, sono gestiti dalle organizzazioni mafiose dissimulate, nascoste, mimetizzate dietro apparenti finanziarie insospettabili, che sembrano operare nell'economia legale.

La crisi alla fine colpirà i più deboli, i più poveri, i lavoratori, la manodopera precaria, il numero dei licenziati salirà vertiginosamente e gli ammortizzatori sociali non riusciranno (noi speriamo il contrario) a co-

9° Res. Sten. (25 febbraio 2009) (pom.)

prire tutte le situazioni di crisi, in particolare quelle del lavoro nero e del precariato.

Non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma da tecnico cerco di prevedere le sfide alle quali stiamo andando incontro e di capire anche come prepararci per contrastare efficacemente, con i mezzi di cui disponiamo, le situazioni che si verranno presumibilmente a creare. In questo quadro è prevedibile un aumento dei reati predatori, soprattutto di rapine, truffe, spaccio di stupefacenti, vale a dire in quei settori in cui operano soggetti in realtà non appartenenti alla criminalità organizzata. Ciò nonostante, ancorchè si tratti di fenomeni di microcriminalità, le mafie riescono ad averne il controllo facendo di volta in volta da punto di riferimento per la ricettazione dei beni oggetto di furto e di rapina, per le truffe, per la contraffazione dei marchi, per tutta una serie di reati in cui la criminalità organizzata guadagna senza entrare nel mercato. Per ovvi motivi, l'impegno degli organi investigativi e giudiziari sarà dirottato verso la criminalità da strada, che è quella che più direttamente colpisce i cittadini e, quindi, l'opinione pubblica. Ne conseguirà una disattenzione non voluta, trattandosi di un problema di risorse e di mezzi, verso settori meno visibili, ma altrettanto se non addirittura più pericolosi. Lo stiamo constatando, del resto, nell'attualità che viviamo ogni giorno.

L'ultimo fattore è costituito dall'intervento massiccio dello Stato nell'economia, come avviene ormai a livello mondiale dagli Stati Uniti d'America alla Cina, all'Europa e anche al nostro Paese. La mano pubblica
avrà il compito di aiutare la ripresa economica attraverso una politica di
interventi di sostegno, di finanziamento ai settori deboli, di promozione
degli investimenti e, si spera, anche della ricerca. Questa tendenza, se dovesse confermarsi, caratterizzerà indubbiamente i prossimi anni. Alle imprese mafiose e paramafiose non mancherà la possibilità e l'occasione di
captare parte delle risorse pubbliche per il proprio profitto, rafforzando in
tal modo una tendenza che è già in atto e che è dimostrata dalle recenti
vicende calabresi relative ai fondi comunitari previsti della legge n. 488
del 1992 o a quelle relative ad altri fondi e ad altri finanziamenti pubblici.

Questo processo di acquisizione presuppone sempre di più l'inserimento delle mafie in un sistema di potere economico, oltre che amministrativo e politico locale dominante. Occorre per ciò affinare gli strumenti d'indagine per cogliere in tali realtà le complicità e le connivenze che reggono questo sistema. Abbiamo dunque bisogno di rafforzare questi mezzi, piuttosto che indebolirli.

Quanto al mio ufficio, ho apprezzato molto la possibilità di mantenere, così com'è stato dichiarato, il quadro esistente con riferimento alle intercettazioni per i reati di mafia e di terrorismo. C'è però qualche osservazione da fare. Nonostante i tanti passi in avanti fatti con le modifiche apportate al testo originario del disegno di legge governativo sulle intercettazioni, da tecnico e da persona che ha svolto indagini (in quest'Aula molti forse meglio di me hanno fatto questo tipo di esperienza) mi sembra continuino a persistere alcuni problemi generali.

9° Res. Sten. (25 febbraio 2009) (pom.)

Non intendo affrontare il tema delle intercettazioni in generale, volendo invece occuparmi solo del campo che istituzionalmente mi compete, quello cioè della criminalità organizzata. Non intendo neppure discutere sugli indizi di colpevolezza per gli altri reati o sugli indizi di reato sufficienti, lasciando ad altri la chiosa e il commento su quello che mi pare comunque un modo per snaturare lo strumento delle intercettazioni, che dovrebbero essere un mezzo di ricerca della prova e non il riscontro di una prova già formata.

Ho notato ad esempio una perfetta equiparazione tra le intercettazioni, le riprese visive e l'acquisizione dei cosiddetti tabulati, denominati anche «dati esterni alla comunicazione». Finora, su iniziativa della Polizia (e mi pare che la tendenza sia proprio verso l'iniziativa delle forze di Polizia), dove e se ritenuto necessario, era possibile piazzare le telecamere naturalmente in luoghi pubblici e non in private dimore. In questi casi si richiede ora un'autorizzazione analoga a quella prevista per le intercettazioni. Mi domando allora: saremmo riusciti ugualmente a catturare Provenzano, se fossero state in vigore norme come quelle previste dall'attuale disegno di legge sulle intercettazioni? Le numerosissime telecamere sarebbe stato possibile piazzarle con la massima tempestività nel paese di Corleone, per arrivare a quella casetta in campagna, anch'essa sottoposta al controllo visivo da lontano, dove era il suo rifugio, tenuto conto dell'impossibilità di fare osservazioni e pedinamenti in territori dove la polizia sarebbe immediatamente riconosciuta?

Tra l'altro, proprio con riferimento alle riprese visive, faccio presente che oggi la sicurezza in generale si fonda anche su queste tecnologie. Negli angoli dei centri storici delle città o negli autogrill, che sono punti strategici sotto il profilo della prevenzione e della sicurezza, oggi vengono piazzate delle telecamere le cui riprese si sono rivelate utilissime per scoprire reati e colpire responsabili che non pensavano di essere osservati mentre compivano il loro crimine. Con le nuove norme, queste riprese saranno utilizzabili per trovare la prova della responsabilità di quei soggetti, se sarà necessaria un'autorizzazione equipollente a quella delle intercettazioni? Se qualcuno potesse aiutarmi a risolvere questo problema, anche da un punto di vista interpretativo, mi tranquillizzerei circa la possibilità di continuare a fare riprese e ad acquisire prove per quei reati che le telecamere hanno la fortuna di cogliere, consentendo di identificare i responsabili.

Un altro problema riguarda il deposito del contenuto delle intercettazioni. Mi ha meravigliato che ci sia un divieto assoluto di procedere a stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito delle stesse. In questo caso si pone un problema tecnico: a volte le intercettazioni accertano dei reati sui quali le indagini devono proseguire; esse però devono essere stralciate perché non pertinenti al procedimento per cui sono state disposte le indagini. Se c'è l'obbligo di depositare gli atti e questi non possono essere stralciati prima del deposito, come si può evitare che la difesa venga a conoscenza di queste intercettazioni? Anche in questo caso si tratta di un problema molto semplice: basta prevedere questa pos-

9° Res. Sten. (25 febbraio 2009) (pom.)

sibilità oppure ritardare il deposito per la difesa, bisogna però fare sempre in modo che quest'ultima non ne venga a conoscenza prima che si possa compiere l'indagine per il reato emerso da quelle intercettazioni.

Un altro problema che vorrei segnalare si riferisce alla circostanza che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora nell'udienza preliminare o nel dibattimento il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266 del codice di procedura penale. Mi pare che questo sia un profilo che stravolge la passata tradizione giuridica: cioè, se il fatto viene accertato, il mutamento del titolo del reato – che può avvenire per una diversa valutazione dei giudici, o anche per una legge che intanto decide che quel fatto o quel comportamento non è più reato - è sempre stato salvato dal principio generale del tempus regit actum, per il quale tutto ciò che si è prodotto deve essere comunque ritenuto valido. Si tratta di una norma transitoria di diritto penale e processuale, che salva tutto ciò che è stato commesso sotto la vigenza della precedente legislazione, o che è stato valutato in modo diverso solo sotto il profilo giuridico. Un furto che diventa rapina, ad esempio, o una rapina che diventa furto dipende da una diversa valutazione degli elementi, ma il fatto in sé sussiste. Pertanto, mi lascia un po' perplesso che non sia possibile utilizzare certi elementi per un certo fatto o per un dato comportamento soltanto in ragione del cambiamento del titolo giuridico.

Altro elemento che mi lascia perplesso è quello secondo cui non si possono utilizzare i contenuti delle intercettazioni dello stesso procedimento per poter richiedere altre intercettazioni o la proroga delle intercettazioni. Chi ha esperienza delle indagini sugli stupefacenti sa che le consegne e le attività di spaccio emergono dalle intercettazioni. È una sorta di filiera in cui ci sono momenti di consegna e di traffico e intervengono altri soggetti che vanno anch'essi intercettati, se si vuole risalire ai cervelli dell'organizzazione. Se poi si vogliono prendere solo gli spacciatori, allora il problema non esiste. Secondo la nuova disciplina, la ricerca di elementi esterni alle intercettazioni del medesimo procedimento significa che per poter ottenere da un tribunale collegiale l'autorizzazione ad intercettare bisogna trovare indizi ed elementi in qualche altra attività di indagine esterna a quella stessa intercettazione che si sta compiendo. Capisco che questa possa essere una soluzione tesa a limitare le intercettazioni, ma dobbiamo sapere che tanti reati in itinere non si potranno scoprire o seguire nel loro iter attuativo, perché non sarà più possibile intercettarli.

Questi concetti generali, secondo me, hanno una loro refluenza – non dichiarata, ma da un punto di vista tecnico-processuale – anche sui reati cosiddetti di mafia o di terrorismo. Non parliamo poi del reato commesso da ignoti, che abbisogna del consenso all'intercettazione da parte della vittima. Penso al pizzo e all'estorsione. Se una persona non vuole denunciare il pizzo, vorrei sapere come può dare l'autorizzazione e il consenso ad intercettare coloro che non vuole assolutamente accusare. Ciò significa non potere effettuare indagini su una serie di reati che oggi invece sono utilissime, perché molto spesso si inizia a indagare sul contenuto di una inter-

9° Res. Sten. (25 febbraio 2009) (pom.)

cettazione su una estorsione e dall'estorsione si coglie l'associazione che sta dietro quell'atto criminale. Non si parte necessariamente dall'associazione per vedere quali reati si commettono. Anzi, è il contrario: si parte da un dato, da un fatto concreto, da una denuncia. Anche queste considerazioni dovrebbero far riflettere.

Recentemente si è parlato di Skype, tecnologia che non consente le intercettazioni. È un argomento che affrontiamo già da qualche anno, anche a livello europeo con riunioni presso Eurojust. Ascoltiamo i mafiosi o i camorristi che si chiamano al telefono solo per dirsi che si vedranno sul computer. Nel combattere la criminalità organizzata dobbiamo già affrontare questi problemi e sicuramente ci saranno anche altre tecnologie più moderne. Se poi, considerate le previsioni del quadro generale, ci vengono tolti questi strumenti, noto una certa contraddizione. Se si vuole la sicurezza dei cittadini – e un momento della sicurezza è anche quello della repressione che spesso è anche prevenzione – bisogna dare gli strumenti e i poteri necessari per continuare a garantirla. Naturalmente ciò non significa che non si siano commessi degli eccessi nell'uso dello strumento. Vanno però puniti quegli eccessi. Non si può togliere lo strumento perché è stato usato male. Questo è il concetto che mi pare possa essere espresso. In quel caso bisogna essere rigorosi nel punire.

Nel concludere questo argomento porto un esempio. Nel sistema vigente l'intercettazione è consentita nei procedimenti relativi a reati per i quali è prevista una pena superiore ai cinque anni. Nel testo all'esame del Parlamento, dopo che è stato emendato il limite di pena «superiore a», sembrava si fosse tornati alla disciplina attuale. In realtà, nella più recente versione, si è passati al limite di pena (non più «inferiore») superiore a cinque anni, il che significa tutti i reati puniti con pena massima fino a cinque anni. Vorrei capire allora quali sono i reati che si sono voluti escludere.

C'è una contraddizione perché tra i reati che restano fuori c'è la violazione del segreto investigativo che è punita fino a cinque anni. Ripeto, nell'attuale proposta questo reato è escluso dalle intercettazioni. Voglio scoprire chi ha violato il segreto d'ufficio, ma in realtà non ho i mezzi per poterlo contrastare giudiziariamente, perché non posso fare intercettazioni, non posso acquisire i tabulati perché il sistema è equiparato, né posso piazzare in un ufficio telecamere per beccare colui che magari è entrato nella stanza del giudice per fregarsi un incarto processuale o un DVD o un CD. Non posso fare nemmeno questo tipo di indagini. Questo è in contraddizione con lo strumento. Si vogliono colpire i responsabili di fughe di notizie? Si devono dare allora gli strumenti per poterli scoprire. Finora ho fatto tante indagini per cercare di scoprire chi facesse uscire le notizie dal mio ufficio quando ero procuratore a Palermo. Finché certe norme danno al giornalista la possibilità di rifugiarsi dietro il segreto professionale, non si può andare avanti nelle indagini. Senza strumenti, mezzi e dichiarazioni, saremo sempre a rischio. Non basta aumentare le pene se non si hanno gli strumenti per trovare i responsabili. Chiudo su questo

9° Res. Sten. (25 febbraio 2009) (pom.)

punto, perché mi pare di essermi dilungato abbastanza sul tema delle intercettazioni.

Eravamo d'accordo con la Banca d'Italia e con la Guardia di finanza per operare finalmente una modifica in linea con molti altri Paesi europei e arrivare al cosiddetto reato di autoriciclaggio. Mi spiego. L'articolo 648-bis del codice penale, vale a dire la norma sul riciclaggio, punisce chi occulta i profitti illeciti ma contiene il seguente inciso: «fuori dai casi di concorso nel reato». Ciò significa che se un rapinatore ricava dalla sua attività un profitto illecito e poi lo occulta per investirlo o impiegarlo, siccome ha commesso il reato presupposto non può essere punito per l'attività di riciclaggio. Conseguentemente non si possono fare le indagini sulle persone che hanno commesso il reato che ha generato proventi, perché c'è una norma precisa che lo vieta. Non può essere certamente incriminato chi ha concorso nel reato. È da tempo che questa norma andrebbe modificata. Basterebbe eliminare l'inciso «fuori dai casi di concorso nel reato», così l'attività successiva, come una perpetuazione dell'azione criminale, sarebbe costituita non solo dal profitto illecito, ma anche dal suo occultamento, che inquina l'economia, colpisce la libertà dell'ordine economico e quant'altro.

Con quei capitali illeciti, che oggi, in questo quadro, assumono un potere enorme, si commette un altro tipo di violazione che va punita in più rispetto al reato presupposto. Si era pensato di sopprimere l'inciso «fuori dei casi di concorso nel reato» nell'ambito del reato di riciclaggio e, quindi, dei reati di impiego di profitti illeciti. La meraviglia è stata che durante l'esame del disegno di legge n. 733 nell'Assemblea del Senato, lo scorso mese di gennaio, l'opposizione ha proposto la soppressione dell'articolo 1 del provvedimento, ma i relatori hanno deciso di stralciare i commi 4 e 5 dell'articolo medesimo per un nuovo esame in Commissione. La motivazione era che sarebbe stata necessaria una rivisitazione della norma nell'ambito di un riesame più completo, che porti all'armonizzazione con la disciplina interna e comunitaria. Accetto questa posizione ma spero che si proceda al più presto in tal senso.

Si continua a dire che si vuole combattere l'economia criminale, che si vogliono colpire i patrimoni illeciti, ma poi gli strumenti proposti da tutti gli organi tecnici (Guardia di finanza, Banca d'Italia e anche il nostro ufficio) non trovano accoglimento in Parlamento. Mi sembra che questo sia un grave *vulnus*.

Ho accolto con molto gradimento che il mio ufficio, la Direzione nazionale antimafia, abbia finalmente ottenuto il coordinamento delle indagini patrimoniali e che i procuratori distrettuali antimafia abbiano a loro volta ottenuto il potere di proporre le misure di prevenzione patrimoniale antimafia. Ebbene, il disegno di legge n. 733 in materia di sicurezza pubblica nel testo originario ha però di fatto limitato i poteri che erano stati conferiti al mio ufficio dal decreto-legge n. 92 del 2008, convertito in legge dalla legge n. 125 del 2008.

L'articolo 2, comma 2, del disegno di legge n. 733 stabilisce, infatti, che il potere di coordinamento del procuratore nazionale antimafia, a que-

9° Res. Sten. (25 febbraio 2009) (pom.)

sti spettante ai sensi dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale, viene esercitato in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia «avviati a seguito della proposta avanzata dai procuratori distrettuali». Penso si sia trattato di un refuso. Il mio potere di coordinamento è, quindi, limitato ai procedimenti avviati a seguito della proposta avanzata dai procuratori distrettuali. La proposta per le misure di prevenzione però viene avanzata a conclusione delle indagini patrimoniali, perché è l'atto finale con cui si chiede il sequestro dei beni per poi procedere alla loro confisca. Mi troverei, pertanto, a coordinare l'atto finale.

In base alla legge n. 125 del 2008 ho anche poteri di applicazione dei miei magistrati alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. A questo punto, a quale fase del procedimento dovrei applicarli? All'udienza dinanzi al tribunale di prevenzione?

Evidentemente devo pensare che si vorrebbe limitare il potere di coordinamento che invece è necessario. Infatti, sono tre i soggetti individuati per avanzare la proposta per le misure di prevenzione: il direttore della Direzione investigativa antimafia, il questore e il procuratore distrettuale antimafia. Immaginate quello che potrebbe accadere se tutti e tre i soggetti avviassero le indagini patrimoniali nei confronti dello stesso soggetto o della stessa cosca. È necessaria o no la presenza di qualcuno abilitato a intervenire per coordinare queste indagini? In realtà, già lo facevo quando ero procuratore capo di Palermo, ma questa azione di coordinamento era resa possibile anche dai miei interlocutori, che erano persone ragionevoli e comprensive. Non è detto però che sia sempre così. Ricordo che all'inizio dell'anno ci si sedeva intorno ad un tavolo e si coordinavano le azioni in modo tale da ottenere il massimo risultato senza dispersione dei mezzi.

Non penso si voglia orientare il potere di coordinamento nei confronti dell'attività dei questori e mi rendo conto che forse il problema è solo formale. Mi sembra però assolutamente necessario studiare una norma in base alla quale evitare per legge sovrapposizioni e procedere a una razionalizzazione di questo strumento che considero utilissimo. (Commenti del senatore Garraffa). Penso che il problema sia solo quello del coordinamento con il questore. Con la DIA non ci sono problemi, perché è inserita in un contesto e già dipende dalla Direzione nazionale antimafia. Nessuno vuole coordinare altri soggetti. È però necessario razionalizzare lo strumento. Era stata proposta anche la creazione di un registro in cui iscrivere tutti coloro che vengono sottoposti a indagini patrimoniali. Anche in quel caso però si è proceduto a modificare la norma, prevedendo il nostro intervento dopo che è stata avanzata la proposta di iscrizione nel registro e questo non ha senso. È sempre utile sapere che il questore ha proposto un certo soggetto, ma il danno è già compiuto se tutti hanno svolto le indagini sullo stesso. Questa è la questione che sollevo.

Un altro problema che mi piacerebbe vedere risolto riguarda la collocazione ordinamentale del mio ufficio. Quando fu ideata la Direzione nazionale antimafia, insieme al giudice Falcone, in base alla legge istitu-

9° Res. Sten. (25 febbraio 2009) (pom.)

tiva fu collocata come ufficio nazionale nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione. Ebbene, questo ambito è rimasto per tanti anni indefinito. Si è proceduto alla riforma dell'ordinamento giudiziario, ma non si è dato alcun contenuto a tale previsione.

Faccio presente che al procuratore generale della Corte di cassazione spetta anche un potere di vigilanza nei confronti dei magistrati del mio ufficio. Pertanto, i pareri su promozioni, avanzamenti e quant'altro venivano espressi dal procuratore generale della Corte di cassazione e anche (non so perché) dal primo Presidente della Corte stessa. Recentemente il consiglio direttivo della Cassazione ha deciso che alla Corte non sarebbe più spettato il potere di esprimere tali pareri, che sarebbero stati dunque emessi dal consiglio giudiziario distrettuale della Corte d'appello di Roma. Il nostro è un ufficio nazionale. Con Roma spesso abbiamo anche problemi di collegamenti investigativi. Fra l'altro, i colleghi di Roma non conoscono nemmeno il lavoro che svolgiamo, perché non abbiamo nessun obbligo di relazionarci con loro. Eppure i colleghi di Roma sono chiamati ad esprimere un parere nei nostri confronti. Mi piacerebbe che si trovasse una soluzione per definire la posizione di questo ufficio nazionale di merito. Nessuno pretende di avere funzioni di legittimità, ma sarebbe opportuno intervenire per dare una collocazione ordinamentale ad un ufficio che ha sempre maggiori competenze (ultimamente anche quella di coordinare le misure di prevenzione) e al quale spetta anche un potere di ricerca della notizia di reato. Infatti, l'attività svolta nell'ambito dei colloqui investigativi, ai quali è in nostro potere procedere, ed il potere di impulso potrebbero essere, o meglio sono di aiuto alle procure distrettuali alle quali spesso si danno input - naturalmente con libertà di seguirli o meno - in merito a determinati aspetti di investigazione o di indagini che possono essere svolte sul proprio territorio di competenza.

Capisco che il tempo è tiranno. Quindi, concludo il mio intervento.

PRESIDENTE. Può continuare, dottor Grasso. Poi la convocheremo nuovamente per le domande che i colleghi vorranno porle.

GRASSO. Potrei parlare a lungo perché i problemi sono tanti, ma a questo punto potrei fare una cernita delle questioni con cui ci confrontiamo.

Un altro dei problemi reso oggi attuale dai progetti di riforma governativi, riguarda il ruolo del pubblico ministero rispetto a quello della polizia giudiziaria. Ho avuto personalmente un'esperienza al riguardo, essendo stato sostituto procuratore della Repubblica di Palermo negli anni Settanta, fino al 1984. A quei tempi era in vigore ancora il vecchio codice di procedura penale, in base al quale le indagini erano svolte dalla Polizia, che redigeva il rapporto (così si chiamava allora l'informativa) che veniva presentato alla procura. Quest'ultima formulava i capi di imputazione e, nella maggior parte dei casi, dava mandato al giudice istruttore, che era poi il vero investigatore giudiziario, il quale si avvaleva a sua volta della Polizia per approfondire le indagini iniziali. Dunque, se alcune indagini

9° RES. STEN. (25 febbraio 2009) (pom.)

venivano condotte approfondendo l'istruzione sommaria, nella maggior parte dei casi la procura era una sorta di passacarte nei confronti di un altro organismo, vale a dire, appunto, il giudice istruttore.

Adesso però che con la riforma del codice questo organismo non c'è più, vorrei capire come si svilupperà il rapporto tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, anche perché ci sono reati (mi rendo conto che la ricerca della notizia di reato non è notizia di reato) per i quali non c'è sicuramente una denuncia, a differenza di quanto può succedere invece per un omicidio o una rapina. Pensiamo, ad esempio, ad un'indagine sul riciclaggio, che si sviluppa da una serie di altre indagini che danno gli spunti per aprire quel filone di indagine. Allo stesso modo, nessuno denuncia un'associazione mafiosa, ma può accadere che, da precedenti indagini, emergano indizi nei confronti di soggetti appartenenti all'associazione, sui quali si innesta una nuova indagine, e così via, a catena. Ci sono dunque indagini su fenomeni criminali che non nascono da precisi eventi che cadono sotto la immediata percezione del fatto-reato.

Mi chiedo allora se attribuire la discrezionalità della scelta di coltivare o meno un filone investigativo ad un altro organo, che procede senza controllo – anzi sotto il controllo dell'Esecutivo – non significhi perdere qualche garanzia. Ritengo che questo non può essere un problema politico, perché oggi c'è un Esecutivo che è espressione di una parte politica, domani ce ne può essere un altro. Vorrei capire quindi se sia conveniente ed opportuno, rispetto al quadro futuro che ci aspetta, dare nelle mani dell'Esecutivo di turno il potere sostanzialmente discrezionale di scegliere se seguire o meno certe piste investigative. È un interrogativo che mi pongo e che pongo a voi.

Il mio ufficio naturalmente ha il compito – e si potrebbe magari incrementare questa possibilità per certi tipi di reato – di dare impulso e proporre un certo tipo di indagine, visto che, almeno secondo il disegno di legge, i magistrati del pubblico ministero possono soltanto ricevere notizie di reato. Ipotizziamo che il pubblico ministero, durante un interrogatorio, riceva una notizia di reato. Spero non debba mandarla alla Polizia per poi riaverla indietro. Non penso si possa arrivare a questa esasperazione dei concetti. Si verifica spesso, infatti, che nel corso del proprio lavoro, mentre si indaga su un certo fatto, ci sia la possibilità di acquisire notizie di reato, perché per esempio qualcuno confessa un altro reato o ammette altri fatti, per non parlare poi dei collaboratori di giustizia. Pensiamo, ancora, al caso in cui un pubblico ministero faccia personalmente una perquisizione (può farlo, anche se di solito delega): manderà poi gli esiti della perquisizione alla Polizia, per riceverli di nuovo nel caso in cui ci siano notizie di reato?

C'è dunque tutta una serie di profili ai quali forse non siamo mentalmente abituati, a differenza di altri Paesi, in cui ci sono sistemi diversi, predisposti però in maniera completa. Quando mi si dice ad esempio che negli Stati Uniti c'è un diverso sistema di acquisizione delle prove, vorrei far notare però che in quel Paese c'è la possibilità di ricorrere in massima parte allo strumento dell'infiltrato: un agente provocatore di reati

9° Res. Sten. (25 febbraio 2009) (pom.)

che a noi, devo dire, ripugna un po', mentre è assolutamente normale per il pragmatismo statunitense. Se non abbiamo quel sistema, dobbiamo averne altri per trovare gli elementi di prova.

Nel nostro ordinamento è giustamente previsto, ad esempio, che le prove si debbano formare in dibattimento. Lo stesso principio vale anche negli Stati Uniti, dove però i dibattimenti sono solo il 5 per cento rispetto ai reati, a differenza di quello che succede nel nostro Paese dove invece, in ragione dell'obbligatorietà dell'azione penale, essi sono circa l'80 per cento, esclusi i reati contro ignoti (da qui poi la questione della priorità e le altre problematiche connesse). Tuttavia, negli Stati Uniti opera l'istituto del *Grand Jury*, che consente di fissare la prova, senza avvocati e senza difensori, prima ancora di andare al dibattimento. Ne consegue allora che o si sposa completamente un sistema, oppure si trovano soluzioni diverse.

In realtà nel nostro ordinamento il problema è anche di procedura penale, per cui bisogna rivedere tutto il codice. In proposito vorrei ricordare che ci sono stati molti illustri professori e magistrati che negli anni hanno redatto tante relazioni di riforma del codice di procedura penale. Secondo me basterebbe accorpare queste proposte e trovare le soluzioni che meglio rispondano a quelle esigenze di celerità del processo e di certezza della pena che tutti i cittadini auspicano, perché una giustizia lenta – è un fatto ormai ovvio, trito e ritrito – non è più giustizia. Condannare un uomo dopo 10 anni significa condannare un uomo diverso da quello che ha commesso il reato. Allo stesso modo, il fatto che tutti i processi siano finalizzati alla prescrizione – perché ormai questo avviene con l'abbreviamento dei termini di prescrizione – comporta che in Italia, a differenza di altri Paesi, se anche si riescono a trovare le prove, c'è però la scappatoia per la quale il trascorrere del tempo fa estinguere il reato.

PRESIDENTE. Ringrazio il procuratore Grasso per il suo contributo. In considerazione del breve tempo a nostra disposizione, essendo previsto tra poco il seguito dell'audizione del ministro Alfano, la Commissione provvederà a convocare nuovamente il procuratore Grasso per il prosieguo dell'audizione.

Rinvio il seguito dell'audizione del procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,15.